

Regolamento Camera 18 febbraio 1971, (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 marzo, n. 53). - Regolamento della Camera dei Deputati.

(Omissis).

EPIGRAFE

PREAMBOLO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA

ART. 1

ART. 2

ART. 3

CAPO II DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7

ART. 8

ART. 9

ART. 10

ART. 11

ART. 12

ART. 13

CAPO III DEI GRUPPI PARLAMENTARI

ARTICOLO N.14

Art. 14.

01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività (1).

1. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
2. L'Ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (2).

(1) Comma premesso dall'articolo unico della Deliberazione della Camera dei deputati 25 settembre 2012.

(2) Comma aggiunto dalle Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997.

ARTICOLO N.15

Art. 15.

1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera (1).

2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo (2).

2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità di cui al comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera (3).

2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale (4).

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente (5).

4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici (6).

(1) Comma così sostituito dalle Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997.

(2) Comma aggiunto dall'articolo unico della Deliberazione della Camera dei deputati 25 settembre 2012.

(3) Comma aggiunto dall'articolo unico della Deliberazione della Camera dei deputati 25 settembre 2012.

(4) Comma aggiunto dall'articolo unico della Deliberazione della Camera dei deputati 25 settembre 2012.

(5) Comma così sostituito dalle Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 , 4 novembre 1997 e, da ultimo, dall'articolo unico della Deliberazione della Camera dei deputati 25 settembre 2012.

(6) Comma aggiunto dall'articolo unico della Deliberazione della Camera dei deputati 25 settembre 2012.

ARTICOLO N.15 bis

Art. 15-bis.

1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti

pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza (1).
(1) Articolo aggiunto dalle Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997.

ARTICOLO N.15 ter

Art. 15-ter (1).

1. Ciascun Gruppo approva un rendi-conto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredata da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresì l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo unico della Deliberazione della Camera dei deputati 25 settembre 2012.

CAPO V DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 19

ART. 20

ART. 21

ART. 22

CAPO VI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

ART. 23

ART. 24

ART. 25

ART. 25 bis

ART. 26

ART. 27

ART. 28

**CAPO VII
DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA, DELLE COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A CAMERE
RIUNITE**

**ART. 29
ART. 30
ART. 31
ART. 32
ART. 33
ART. 34
ART. 35**

**CAPO VIII
DELLA DISCUSSIONE**

**ART. 36
ART. 37
ART. 38
ART. 39
ART. 40
ART. 41
ART. 42
ART. 43
ART. 44
ART. 45**

**CAPO IX
DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI**

**ART. 46
ART. 47
ART. 48
ART. 48 bis**

**CAPO X
DELLE VOTAZIONI**

**ART. 49
ART. 50
ART. 51
ART. 52
ART. 53
ART. 54
ART. 55
ART. 56
ART. 57**

**CAPO XI
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA (1) (1) Rubrica così sostituita
dalla delib. Camera 16 dicembre 1998.**

**ART. 58
ART. 59
ART. 60
ART. 61
ART. 62**

**CAPO XII
DELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

ART. 63
ART. 64
ART. 65

**CAPO XIII
DEL BILANCIO DELLA CAMERA**

ART. 66

**CAPO XIV
DEGLI UFFICI DELLA CAMERA**

ART. 67

**CAPO XV
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE**

**PARTE SECONDA
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**

ARTICOLO N.68

Art. 68.

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.

ARTICOLO N.69

Art. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.
 2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
 3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'art. 24, comma 12, ultimo periodo (1).
- (1) Articolo sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

ARTICOLO N.70

Art. 70.

1. I progetti di legge approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente al Senato.

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

ARTICOLO N.71

Art. 71.

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.

2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.

CAPO XVI **DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE**

PARTE SECONDA **PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**

ARTICOLO N.72

Art. 72.

1. Il Presidente della Camera assegna alle commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

2. Non possono essere assegnati alle commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla giunta per il regolamento.

ARTICOLO N.73

Art. 73.

1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una commissione su un progetto di legge assegnato ad altra commissione, può richiederlo prima che si delibera sul progetto. La commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra commissione.

1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea (1).

2. La commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto (2).

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: "nulla osta all'ulteriore corso del progetto".

4. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'assemblea.

(1) Comma aggiunto della Deliberazione della camera dei deputati 23 luglio 1987.

(2) Comma modificato della Deliberazione della camera dei deputati 7 maggio 1986 e 26 giugno 1986.

ARTICOLO N.74

Art. 74.

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principi contenuti nei trattati dell'Unione europea (1).
 2. Se la commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.
 3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea (1).
- (1) Comma sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 20 luglio 1999.

ARTICOLO N.75

Art. 75.

1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.
 2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea (1) (2).
- (1) Comma sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 20 luglio 1999.
- (2) Articolo sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 23 luglio 1987.

ARTICOLO N.76

Art. 76.

1. L'ordine di esame dei progetti di legge in commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori.
2. Compatibilmente con il principio stabilito nel precedente comma, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel secondo comma dell'articolo 81.
3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annuncio in aula, deve essere iniziato dalla commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione.

ARTICOLO N.77

Art. 77.

1. Se all'ordine del giorno di una commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

ARTICOLO N.78

Art. 78.

Quando sia posto all'ordine del giorno di una commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

ARTICOLO N.79

Art. 79.

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.
4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
 - b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
 - c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
 - d) l'inequivocabilità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.
5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.
7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.
8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.
9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.
11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.
12. al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissidenti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione (1).

(1) Articolo sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

ARTICOLO N.80

Art. 80.

1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione e nominato relatore Per la discussione in assemblea.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le commissioni ne danno notizia all'assemblea nelle loro relazioni.

ARTICOLO N.81

Art. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

(1) Articolo sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

CAPO XVII **DELL'ESAME IN ASSEMBLEA**

PARTE SECONDA **PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**

ARTICOLO N.82

Art. 82.

1. L'esame in assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali (1).

(1) Comma modificato dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

ARTICOLO N.83

Art. 83.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissidenti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi (1).

1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica;

può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo (2).

2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La Conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date (3).

(1) Comma sostituito dalle Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997.

(2) Comma aggiunto dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

(3) Articolo sostituito con Deliberazione della camera dei deputati del 7 maggio 1986 e del 26 giugno 1986.

ARTICOLO N.84

Art. 84.

[1. In ciascuno dei casi previsti nell'art. 83, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'art. 44, ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti.

3. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.]

(1)

(1) Articolo abrogato dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

ARTICOLO N.85

Art. 85.

1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti.

1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo (1).

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda (2).

3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86 (3).

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi (4).

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 (5).

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi (6).

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse (7).

(1) Comma aggiunto dalla Deliberazione della camera dei deputati 20 luglio 1999.

(2) Comma sostituito con Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997.

(3) Comma modificato dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

(4) Comma sostituito dalle Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997.

(5) Comma modificato con Deliberazione della camera dei deputati 7 maggio 1986 e 26 giugno 1986.

(6) Comma sostituito dalle Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997.

(7) Articolo sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati del 14 novembre 1981.

ARTICOLO N.85 bis

Art. 85-bis.

1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo (1).

(1) Articolo aggiunto dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

ARTICOLO N.86

Art. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea.

Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione di modifica del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate (1).

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma (1).

5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la commissione bilancio esprime il proprio parere (1).

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporme la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea (1).

(1) I commi da 4-bis a 5-bis sostituiscono l'originario comma 5 per effetto della Deliberazione della camera dei deputati 20 luglio 1999.

(2) Articolo sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

ARTICOLO N.87

Art. 87.

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo (1).

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2 (2).

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del secondo comma dell'articolo 16.

(1) Comma aggiunto dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

(2) Comma aggiunto dalla Deliberazione della camera dei deputati 20 luglio 1999.

ARTICOLO N.88

Art. 88.

1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore (1).

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

(1) Comma sostituito con Deliberazione della camera dei deputati del 7 maggio 1986 e del 26 giugno 1986.

ARTICOLO N.89

Art. 89.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

ARTICOLO N.90

Art. 90.

1. Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. L'assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

ARTICOLO N.91

Art. 91.

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49 (1).

2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai segretari prima del voto.

(1) Comma sostituito della Deliberazione della camera dei deputati 28 febbraio 1990.

CAPO XVIII

DELL'ESAME NELLE COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA

PARTE SECONDA

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

ARTICOLO N.92

Art. 92.

1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.
 2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.
 3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea ai fini del primo comma del presente articolo.
 4. Un progetto di legge è rimesso all'assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della commissione lo richiedano.
 5. La richiesta prevista nel precedente comma può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della commissione.
 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 (1).
- (1) Comma sostituito della Deliberazione della camera dei deputati 29 settembre 1983 e, successivamente, dalla Deliberazione della camera dei deputati 23 luglio 1987.

ARTICOLO N.93

Art. 93.

1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73 .
 2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro (1).
 3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea (1).
 - 3-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell' articolo 94 (2).
 4. Quando una commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o, su una sua parte, si procede a norma del quarto comma dell'art. 72.
- (1) Comma sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 23 luglio 1987.
- (2) Comma aggiunto dalla Deliberazione della camera dei deputati 23 luglio 1987.

ARTICOLO N.94

Art. 94.

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79 (1).
2. Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun

deputato può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono, un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla commissione bilancio e programmazione e alla commissione affari costituzionali (2).

3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea (3).

(1) Comma sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 24 settembre 1997.

(2) Comma modificato dalle Deliberazioni della camera dei deputati del 7 maggio 1986 e del 26 giugno 1986.

(3) Comma sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati s 23 luglio 1987.

ARTICOLO N.95

Art. 95.

Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.

CAPO XIX DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE

PARTE SECONDA PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

ARTICOLO N.96

Art. 96.

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto (1).

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell' art. 93 (1).

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della commissione, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo (1) (2).

4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell' art. 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva (1) (3).

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di approvazione di bilanci e consuntivi.

(1) Gli attuali commi da 1 a 4 sostituiscono gli originari primi due commi per effetto della Deliberazione della camera dei deputati 30 settembre 1982.

(2) Comma sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 29 settembre 1983 e, successivamente, dalla Deliberazione della camera dei deputati 23 luglio 1987.

(3) Comma sostituito dalla Deliberazione della camera dei deputati 23 luglio 1987.

CAPO XIX-BIS

DEI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE (1)

(1) Capo aggiunto della Deliberazione della camera dei deputati 14 novembre 1981.

ART. 96 bis

CAPO XIX-TER

DELL'ESAME DEGLI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO (1)

(1) Capo aggiunto dalla Deliberazione della camera dei deputati 20 luglio 1999.

ART. 96 ter

CAPO XX

DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 97

ART. 98

ART. 99

ART. 100

CAPO XXI

DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO DELLO STATO

ART. 101

CAPO XXII

DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE QUESTIONI REGIONALI

ART. 102

ART. 103

ART. 104

ART. 105

ART. 106

CAPO XXIII

DEI PROGETTI DI LEGGE GIÀ ESAMINATI NELLA PRECEDENTE LEGISLATURA

ART. 107

CAPO XXIV

SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 108

CAPO XXV

DELLE PETIZIONI

ART. 109

CAPO XXVI

DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI

PARTE TERZA
PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE

ART. 110
ART. 111
ART. 112
ART. 113
ART. 114
ART. 115
ART. 116
ART. 117
ART. 118
ART. 118 bis

CAPO XXVII

DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA, DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE

(1)

(1) Rubrica modificata dalla Deliberazione della camera dei deputati 29 settembre 1983.

ART. 119
ART. 120
ART. 121
ART. 122
ART. 123
ART. 123 bis
ART. 124

CAPO XXVIII

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

ART. 125
ART. 126
ART. 126 bis
ART. 126 ter
ART. 127
ART. 127 bis
ART. 127 ter

CAPO XXIX
DELLE INTERROGAZIONI

ART. 128
ART. 129
ART. 130
ART. 131
ART. 132
ART. 133
ART. 134
ART. 135
ART. 135 bis
ART. 135 ter

CAPO XXX
DELLE INTERPELLANZE

ART. 136

ART. 137
ART. 138
ART. 138 bis

CAPO XXXI
DELLE DISPOSIZIONI COMUNI A MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

ART. 139
ART. 139 bis

CAPO XXXII
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 140
ART. 141
ART. 142

CAPO XXXIII
DELLE PROCEDURE DI INDAGINE, INFORMAZIONE E CONTROLLO IN COMMISSIONE

ART. 143
ART. 144
ART. 145

CAPO XXXIV
DEI RAPPORTI CON IL CNEL

ART. 146
ART. 147

CAPO XXXV
DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

ART. 148
ART. 149
ART. 150

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 151
ART. 152
ART. 153
ART. 153 bis
ART. 153 ter
ART. 153 quater
ART. 154